

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

www.fiscopiu.it

La Circolare per i clienti

15 novembre 2017

Anteprima

Voucher: dall'INPS l'iter di rimborso dei versamenti PMI, in arrivo 15 milioni per le diagnosi energetiche	pag. 2
Anomalie, nuove comunicazioni per le Partite IVA	pag. 2
Art Bonus, ok al beneficio per la fondazione di diritto privato se "di appartenenza pubblica"	pag. 3
In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. per i contributi alla stampa all'estero	pag. 4
Rottamazione cartelle, al via il servizio on-line "fai D.A. te"	pag. 4
Al debutto la Tassonomia delle società di capitali	pag. 5
Coordinamento della disciplina IRES e IRAP: nuove modalità di determinazione della base imponibile	pag. 6
Riforma fallimentare, la Legge delega è in Gazzetta	pag. 6
Bonus casa ed ecobonus confermati per il 2018	pag. 7
	pag. 8

Adempimenti

Secondo acconto imposte: contribuenti alla cassa il 30 novembre	pag. 9
---	--------

Guide operative

Split Payment: l'analisi dell'Agenzia delle Entrate	pag. 11
---	---------

FISCO

VoucherLavoro occasionale**Voucher: dall'INPS l'iter di rimborso dei versamenti**

In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa è stata abrogata con [D.L. n. 25 del 17 marzo 2017](#), l'INPS, con il Messaggio n. 1652/2017 ha precisato che i versamenti effettuati tramite **bollettino postale, bonifico, modello F24** e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto.

Di conseguenza l'INPS, con il [Messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017](#), fornisce la procedura per la presentazione della domanda di rimborso dei suddetti versamenti, precisando come sia necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

1. tipo di pagamento (bollettino bianco, online Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
2. data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
3. per i pagamenti online, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
4. per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

L'operatore della Sede che ha preso in carico l'istanza, conclusa l'istruttoria, effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso.

[INPS, Messaggio 7 novembre 2017, n. 4405](#)

PMI, in arrivo 15 milioni per le diagnosi energetiche

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'8 novembre 2017 sul proprio sito internet il **bando 2017** che invita Regioni e Province autonome a presentare **programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche** nelle **piccole e medie imprese** (PMI) o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 e rendere più efficienti i loro consumi energetici nelle sedi o siti aziendali localizzati sul territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma partecipante.

L'iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica, ha visto lo stanziamento, da parte del Ministero, nelle due annualità precedenti, di circa 18 milioni di euro. **Il bando 2017 mette a disposizione** delle Regioni e Province autonome ulteriori **15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi** volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001. I programmi dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2017.

Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le **PMI** che sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
5. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

[MISE, Bando 8 novembre 2017, n. 0000510](#)

[Partita IVA](#)
[Registro delle imprese](#)
[Cassetto fiscale](#)
[Entratel](#)

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Ravvedimento operoso Avviso di accertamento

Anomalie, nuove comunicazioni per le Partite IVA

L'ultima comunicazione di anomalia messa a punto dall'Agenzia delle Entrate è rivolta ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle **differenze** tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia stessa. Il contenuto e le modalità di trasmissione della nuova comunicazione sono state definite l'8 novembre 2017 dal [Provvedimento n. 251544](#) firmato da Ernesto Maria Ruffini.

Nello specifico, **i nuovi avvisi** indicheranno il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria) e le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno del "**Cassetto fiscale**".

Come per tutti gli altri **avvisi bonari**, una volta ricevuta la comunicazione, le strade per il contribuente sono molteplici: porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**; richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; non fare nulla.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 novembre 2017, n. 25544](#)

Art bonus Crediti d'imposta per le persone fisiche Crediti d'imposta per società di persone Enti no profit Giochi e spettacolo

Art Bonus, ok al beneficio per la fondazione di diritto privato se "di appartenenza pubblica"

Con la [Risoluzione 136/E](#) del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che possono rientrare nell'art bonus, anche le **erogazioni liberali** a sostegno di una fondazione di diritto privato, che ha caratteristiche tali da soddisfare il requisito dell'**appartenenza pubblica**.

Il cosiddetto **art bonus** è il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Nel caso esaminato dall'Agenzia con l'ultimo documento di prassi, l'istante

(una fondazione di diritto privato, costituita per iniziativa di un ministero) chiedeva se il museo ad essa affidato potesse essere considerato tra i “luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, agevolando quindi le erogazioni liberali ricevute in favore dello stesso museo.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è **positiva** e nella Risoluzione cosa si intenda per “**luogo di appartenenza pubblica**”. “*Il requisito dell’appartenenza pubblica – si legge nel documento – oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, [può] essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di **soggetti pubblici** e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione*”.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E](#)

Giornali e riviste

Editoria

In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. per i contributi alla stampa all’estero

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** (Serie generale n. 260 del 7 novembre 2017) il [D.P.C.M. 15 settembre 2017](#), che stabilisce le modalità per la concessione dei contributi per il sostegno della **stampa italiana all’estero**. Le disposizioni del Decreto, che saranno operative a partire dall’anno 2018, si applicano ai quotidiani editi e diffusi all’estero, ai quotidiani editi in Italia e diffusi all’estero in misura non inferiore al 60% delle copie distribuite nel loro complesso, ai quotidiani editi nel solo formato digitale, che raggiungano una percentuale di utenti mensili all’estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili ed, infine, ai periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi all’estero in misura non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite.

Per aderire al **contributo**, le imprese editrici di quotidiani devono presentare la domanda di ammissione con relativa documentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo all’ufficio consolare italiano territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore.

La **domanda deve essere correlata** dall’atto costitutivo, dallo statuto vigente, con la clausola del divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, indicante il numero di dipendenti e giornalisti, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla legge in tema di lavoro, l’anzianità di costituzione dell’impresa e dell’edizione della testata, la periodicità ed il numero di uscite effettuate nell’anno, dall’iscrizione la registro delle imprese (per le imprese italiane che editano in Italia i quotidiani

diffusi all'estero), dalla proprietà della testata, dall'insussistenza di forme di controllo con le altre imprese, e, per le edizioni digitali, dalla data di inizio e dalla corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti.

[D.P.C.M. 15 settembre 2017 G.U. 7 novembre 2017, n. 260](#)

[Cartelle esattoriali](#)
[Avviso di accertamento](#)
[Compensazioni](#)
[Equitalia](#)
[F24](#)

Rottamazione cartelle, al via il servizio on-line “fai D.A. te”

Al via i **nuovi servizi web** messi a punto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per far fronte alla novità in materia di rottamazione delle cartelle: a partire dal 6 novembre è operativo il progetto digitale “**Fai D.A. te**”, dove D.A. sta per Definizione Agevolata, che permette di richiedere l'elenco delle cartelle “rottamabili” e presentare la domanda di accesso dal portale, senza necessità di pin e password.

Collegandosi all'area libera del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione si può, infatti, **presentare on-line il modello DA-2017**, cioè la domanda per “rottamare” i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. A tal fine occorrerà inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Dopo aver visionato il **riepilogo dei dati**, sarà possibile indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

Un'altra funzione dei nuovi servizi consente di richiedere l'**elenco delle cartelle** che possono essere “rottamate”. Anche per accedere a questo strumento è necessario allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante).

Tramite “Fai D.A. te”, inoltre, coloro che si sono visti respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, possono presentare una **domanda di regolarizzazione** che, si ricorda, può essere trasmessa **sino al 31 dicembre**. Il **modello DA-R** può essere presentato anche dall'area riservata del portale istituzionale o presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I nuovi servizi on-line consentono, infine, a chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 di richiedere, sempre allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i bollettini di pagamento per procedere al versamento (da effettuarsi entro il 30 novembre).

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Comunicato Stampa 6 novembre 2017](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA-2017](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA-R](#)

[XBRL](#)
[Società di capitali](#)
[OIC 25-imposte sul reddito](#)

Al debutto la Tassonomia delle società di capitali

XBRL (sigla di eXtensible Business Reporting Language), il consorzio ideato per permettere lo scambio di informazioni business e finanziarie, ha reso nota sul proprio sito internet la pubblicazione della **bozza** riguardante la nuova **Tassonomia Principi Contabili** delle imprese di capitali italiane che redigono i propri bilanci seguendo le disposizioni codicistiche.

La bozza è stata realizzata soprattutto **per venire incontro alla richiesta degli operatori finanziari** che richiedevano una più spiccata flessibilità nella Tassonomia, in modo da poter indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce 'Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale'.

La Tassonomia rappresenta un documento che raccoglie **l'elenco dei concetti economici e finanziari**, li definisce e li mette in relazione gerarchica, fornendo una chiave interpretativa comune per tutti gli operatori finanziari che vogliono muoversi all'interno del quadro economico sulla base di concetti e significati condivisi.

Tale novellata Tassonomia in versione 2017-07-06, precisa XBRL, andrà a sostituire la **precedente versione** 2016-11-14.

La formulazione presentata dal XBRL Italia è stata accolta pienamente dall'Organismo italiano di Contabilità, il quale ha apportato delle variazioni all'OIC 12 e OIC25, al fine di omogeneizzarsi con le modifiche proposte dal consorzio.

[XBRL, Bozza Tassonomia PCI 2017-07-06](#)

[Bilancio d'esercizio](#) [IRES](#)

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP: nuove modalità di determinazione della base imponibile

In merito alla disciplina in materia di **IRES e IRAP** si è reso necessario un coordinamento con le nuove disposizioni civilistiche relative alla **redazione del bilancio** e dei **nuovi principi contabili nazionali** ([D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), attuativo della direttiva europea n. 34 del 2013).

L'[art. 13-bis](#) del D.L. n. 244/2016, convertito dalla [L. n. 19/2017](#), ha effettuato il suddetto ragguglio.

Attraverso un documento pubblicato il 30 ottobre 2017, sul proprio sito la **Fondazione Nazionale Commercialisti** ha inteso fornire chiarimenti ai professionisti e agli operatori economici, anche in relazione a tali imposte.

In particolare, il capitolo ottavo del documento, in allegato, illustra le **modifiche introdotte dall'art. 13-bis** alla disciplina IRAP che riguardano l'individuazione dei componenti positivi e negativi del conto economico e la decorrenza delle nuove modalità di determinazione della base imponibile.

Inoltre, gli altri temi approfonditi e chiariti dal documento riguardano:

1. principio di derivazione rafforzata;
2. eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
3. obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci;
4. azioni proprie;
5. strumenti finanziari derivati;
6. errori contabili;
7. effetti ai fini dell'agevolazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE);
8. regime transitorio.

[CNDCEC-FNC, La fiscalità delle imprese OIC adopter DEF](#)
[Legge 27 febbraio 2017, n. 19](#)
[Art. 13-bis, D.L. 30 ottobre 2016, n. 244](#)
[D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)

[Fallimento](#)
[Curatore fallimentare](#)
[Adempimenti fiscali del curatore fallimentare](#)
[Fallito](#)

Riforma fallimentare, la Legge delega è in Gazzetta

Sostituzione del termine “**fallimento**” e dei suoi derivati con l’espressione “**liquidazione giudiziale**”; eliminazione della dichiarazione di **fallimento d’ufficio**; introduzione di un modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi più celere e di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Sono queste le novità più rilevanti previste dalla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza che riforma la [Legge Fallimentare del 1942](#). La Legge Delega è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 14 Novembre ([Legge 19 ottobre 2017, n. 155](#), G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017).

Le nuove procedure di allerta e di **composizione assistita** della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, “finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori”, non verranno applicate alle società quotate e alle grandi imprese. La novità verrà attuata tramite l'istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito **organismo** che assisterà il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. L’organismo, attivato su istanza del debitore, sarà competente ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori,

entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a 6 mesi.

La **delega** prevede inoltre di porre a carico degli organi di controllo societari, del **revisore contabile** e delle **società di revisione**, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, e, in caso di omessa inadeguata risposta, di informare tempestivamente il menzionato nuovo organismo. Ai creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, verrà imposto l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al nuovo organismo il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

[Legge 19 ottobre 2017, n. 155 G.U. 30 ottobre 2017, n. 254.](#)
[R.G. 16 marzo 1942, n. 267](#)

[Detrazioni per ristrutturazioni edilizie](#)
[Detrazioni per risparmio energetico](#)
[Risparmio energetico](#)
[Prima casa](#)

Bonus casa ed ecobonus confermati per il 2018

Ancora per tutto il 2018 continueranno ad essere riconosciute le detrazioni al **50%** e al **65%** in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. A prevederlo è l'attuale **disegno della legge di bilancio** approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre e attualmente all'esame parlamentare.

Le nuove disposizioni, salvo intese, rinnovano di un anno i bonus previsti dall'[art. 14](#) (ecobonus/riqualificazione energetica) e dall'[art. 16](#) (bonus casa/ristrutturazione edilizia) del D.L. n. 63/2013.

Oltre alla proroga al **31 dicembre 2018** delle menzionate detrazioni e la conferma della scadenza al **31 dicembre 2021** per quelle sulle parti comuni degli edifici, la bozza della manovra 2018, prevede:

1. la riduzione dell'ecobonus dal 65% al 50% per **finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa**;
2. l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati;
3. l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;
4. l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari;
5. l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
6. l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

7. l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie ([art. 16-bis](#) del T.U.I.R.).

[Art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)

[Art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)

[Art. 16-bis, 22 dicembre 1986, n. 917](#)

ADEMPIMENTI

[Acconti \(d'imposta e di pagamento\)](#)

[IRAP](#)

[IRPEF](#)

[Modello Redditi Società di persone](#)

[Cedolare secca](#)

[Rateazione](#)

[F24](#)

Secondo acconto imposte: contribuenti alla cassa il 30 novembre

I contribuenti sono chiamati alla cassa **entro il 30 novembre 2017** per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi.

Il pagamento delle imposte deve essere eseguito utilizzando il modello di versamento **F24**.

In particolare, i **contribuenti titolari di Partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1. direttamente mediante il servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane oppure utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Non è possibile **rateizzare** l’importo del secondo acconto.

IRPEF

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2017, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza” indicato in dichiarazione al rigo RN 61, colonna 4.

Se tale rigo non supera euro 51,65, non è dovuto acconto, se supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **100% dell’ammontare** del rigo stesso.

Naturalmente tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, per cui effettivamente l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore ad euro 52.

L’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2016, se l’importo dovuto è inferiore ad euro **257,52**; se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, la seconda rata pari al 60% andrà versata il 30 novembre 2017.

IRAP

I soggetti IRAP, devono pagare l’acconto dell’imposta secondo le **stesse regole** stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta 2017 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’[art. 5](#) del T.U.I.R., nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel **rigo IR21**, sempreché tale importo sia superiore a **euro 51,65**;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo **IR21**, sempreché tale importo sia superiore a **euro 20,66**.

L’acconto da versare entro il 30 novembre coincide con il 100% dell’importo fa versare se lo stesso è inferiore a 103 euro, con il 60% dell’importo dovuto se lo stesso è superiore a 103 euro.

Società di Capitali

Il versamento dell’acconto IRES per l’anno 2017 è dovuto nel caso in cui, nel periodo d’imposta 2017 tali soggetti risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.

Anche in questo caso la percentuale dell’acconto IRES è fissata nella misura del 100% dell’imposta dovuta e viene desunta dal rigo “**Differenza**” del quadro RN della dichiarazione dei redditi, unico SC o unico ENC.

Cedolare Secca

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

L'imposta sostitutiva segue le regole dell'IRPEF per il calcolo ed il versamento dell'acconto. La misura dell'acconto è pari al **95% dell'imposta dovuta** per l'anno precedente.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2017 occorre controllare l'importo indicato nel **rigo RB11, colonna 3**, "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo ammontare.

L'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.

Se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 andrà versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se superiore, alla stessa data andrà versato il 60%.

In generale, l'acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In effetti, in tale periodo d'imposta il reddito derivante dall'immobile è stato assoggettato a IRPEF. Inoltre, l'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile.

Rideterminazione degli acconti

È data facoltà ai contribuenti di poter rideterminare l'acconto da versare qualora prevedano di dichiarare per l'anno successivo, una minore IRPEF (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi), o una minore IRES. In tale ipotesi, in caso di errori di calcolo che determinano un acconto "incapiente" per ovviare l'applicazione delle sanzioni, si può ricorrere all'istituto del ravvedimento.

GUIDE OPERATIVE

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Reverse charge](#)

[Fattura elettronica e semplificata](#)

[Rimborso IVA](#)

Split Payment: l'analisi dell'Agenzia delle Entrate

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Lo **split payment** è un meccanismo per la scissione dei pagamenti che prevede, per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell'IVA, di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori.

Lo split payment è stato introdotto dalla **Legge di Stabilità 2015** ([Legge n. 190/2014](#)) al fine di contrastare l'evasione. Successivamente è stato modificato dall'[art. 1](#) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, nella [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).

In applicazione a tali modifiche sono stati emanati i [Decreti ministeriali del 27 giugno 2017](#) (G.U. n. 151 del 30 giugno 2017) e del [13 luglio 2017](#) (G.U. n. 171 del 24 luglio 2017).

La nuova normativa è stata applicata dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017**, e stabilisce:

1. **l'estensione** dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'[art. 1](#), commi da 209 a 214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB (di seguito "P.A. e Società");
2. l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a **ritenute** ai fini delle imposte sul reddito e quindi dei professionisti;
3. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare **l'esigibilità** dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
4. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito.

Il 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento con [Circolare n. 27/E](#) per fornire i chiarimenti necessari ad una corretta applicazione della disciplina.

Ambito soggettivo

La modifica della normativa ha operato un ampliamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti individuando due macro categorie:

1. quella dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione;
2. quella delle società controllate dalle P.A. e delle principali società quotate.

Come individuare una pubblica amministrazione

Sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, una unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, se:

1. è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni Pubbliche;

2. non vende sul mercato o, in caso contrario, vende a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Diversamente, nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (che operano a condizioni di mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche.

Generalmente la platea delle P.A. destinatarie della scissione dei pagamenti corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere **fatture in modalità elettronica** ma, per un’esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (IPA) senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Come individuare una società

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla P.A. centrale e locale, nonché delle principali società quotate nella Borsa italiana.

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti, in considerazione dell’ampliamento dell’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, i soggetti saranno individuati in appositi elenchi redatti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e, l’inclusione in tali elenchi, determina un effetto costitutivo.

In particolare, in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili sul [sito del Dipartimento delle Finanze](#).

Il decreto prevede che nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi:

- in corso d’anno **entro il 30 settembre**, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicheranno le disposizioni dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- in corso d’anno **dopo il 30 settembre**, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicheranno la scissione dei pagamenti alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Ciò che rileva per la decorrenza dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è la presenza delle Società in parola negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze.

A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti **non è più necessario** per il fornitore, richiedere il documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni. La richiesta sarà infatti priva di effetti giuridici.

Soggetti esclusi

La disciplina della scissione dei pagamenti non si applica limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei **diritti collettivi di uso civico** e agli enti pubblici gestori di **demanio collettivo**.

Ambito oggettivo

Una delle novità è rappresentata dall'aver incluso nel proprio ambito, i compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta** sul reddito.

Sono invece **esclusi** dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto. Si tratta delle fattispecie di c.d. **reverse charge** in cui la veste di debitore d'imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile.

Inoltre lo split payment **non trova applicazione** per le operazioni effettuate da fornitori nell'ambito di regimi IVA c.d. speciali.

Infine, il meccanismo della scissione dei pagamenti **non è applicabile**:

1. nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'[art. 8](#), comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall'esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti;
2. nelle ipotesi in cui la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, precisamente nelle operazioni rese alla P.A. (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo netto;
3. nelle operazioni svolte tra P.A. e Società, entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti, ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
4. ai rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconducibili nell'ambito di operazioni permutative;
5. alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (PA e Società) quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del

dipendente della PA o Società, in quanto la stessa si riferisce ad operazioni rese in favore del dipendente ancorché nell'interesse della P.A. o Società;

Esigibilità dell'imposta

Con l'applicazione dello Split **Payment il fornitore non perde la qualifica di soggetto debitore dell'imposta**, pertanto, è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 633/1972 connessi all'applicazione dell'imposta nei modi ordinari compatibilmente con la disciplina speciale della scissione dei pagamenti.

In sintesi **l'IVA a debito** indicata in fattura andrà registrata nel **registro "IVA vendite"** ma non essendo stata incassata **non dovrà essere computata nella liquidazione di periodo.**

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi tuttavia le pubbliche amministrazioni e società possono optare per l'esigibilità dell'imposta **anticipata** al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima salvo che, nelle more della registrazione, sia effettuato il pagamento del corrispettivo. In tal caso l'esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l'imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.

Le Pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta **dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.**

Il pagamento andrà effettuato con modello **F24** utilizzando un apposito codice tributo e non vi è possibilità di compensazione.

Il versamento potrà essere comunque effettuato in maniera distinta:

- in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Un'altra **possibilità** fornita alla P.A. in alternativa è quella di potersi avvalere di annotare le fatture di acquisto nel registro di cui agli [art. 23](#) o [24](#) del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente e quindi far partecipare l'imposta dovuta alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

Acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa

Nel caso in cui la P.A. acquisti beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti, impone che i soggetti acquirenti, laddove effettuino il versamento diretto dell'imposta non dovranno eseguire separati adempimenti, ai fini del versamento dell'imposta dovuta all'Erario.

Dovranno invece individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività (istituzionale e commerciale) ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Regolarizzazione e note di variazione

L'agenzia delle Entrate precisa che, nell'ipotesi in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione, la P.A. e Società che, abbia già eseguito il versamento diretto all'Erario dell'imposta indicata nella fattura originaria, potrà scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell'ambito della disciplina della scissione dei pagamenti.

Rimborsi

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'IVA dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, è stata variata la disciplina dei rimborsi includendo, tra i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro) all'atto della presentazione della dichiarazione, coloro che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, "nonché", nella nuova formulazione, "a norma dell'articolo 17-ter".

L'amministrazione intende evidentemente accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti, al fine di limitare ulteriormente gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. e Società che non incasseranno l'IVA dovuta sulle operazioni rese alle predette P.A. e Società.

Sanzioni

Come anticipato le nuove disposizioni si applicano già dal 1° luglio 2017. Nel caso in cui la fattura non contenga l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'[art. 9](#), comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 ("Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 1.000 a euro 8.000**").

In relazione all'imposta addebitata dai fornitori, le P.A. e Società sono responsabili del versamento all'Erario dell'imposta e l'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario (per conto del fornitore) è sanzionato ai sensi dell'[art. 13](#) del D. Lgs. n. 471 del 1997 ("Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al 30%** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'[art. 13](#) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo")

L'Agenzia delle Entrate precisa che, dopo la pubblicazione della [Circolare 26/E/2017](#), le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, dovranno essere “**regolarizzate**” con l'emissione di apposita nota di variazione ex [art. 26](#), terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e con l'emissione un nuovo documento contabile corretto.

In alternativa, è possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla P.A. o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.

Novità contenute nella manovra fiscale 2018

Per completezza, si segnala che con il [D.L. n 148/2017](#), attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge, la disciplina dello split payment è stata ulteriormente modificata con effetto dal 1° gennaio 2018.

In sintesi, vengono interessati dal meccanismo anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment

La Circolare per i clienti

15 novembre 2017

Anteprima

Voucher: dall'INPS l'iter di rimborso dei versamenti	pag. 2
PMI, in arrivo 15 milioni per le diagnosi energetiche	pag. 2
Anomalie, nuove comunicazioni per le Partite IVA	pag. 3
Art Bonus, ok al beneficio per la fondazione di diritto privato se "di appartenenza pubblica"	pag. 4
In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. per i contributi alla stampa all'estero	pag. 4
Rottamazione cartelle, al via il servizio on-line "fai D.A. te"	pag. 5
Al debutto la Tassonomia delle società di capitali	pag. 6
Coordinamento della disciplina IRES e IRAP: nuove modalità di determinazione della base imponibile	pag. 6
Riforma fallimentare, la Legge delega è in Gazzetta	pag. 7
Bonus casa ed ecobonus confermati per il 2018	pag. 8

Adempimenti

Secondo acconto imposte: contribuenti alla cassa il 30 novembre	pag. 9
---	--------

Guide operative

Split Payment: l'analisi dell'Agenzia delle Entrate	pag. 11
---	---------

FISCO

VoucherLavoro occasionale**Voucher: dall'INPS l'iter di rimborso dei versamenti**

In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa è stata abrogata con [D.L. n. 25 del 17 marzo 2017](#), l'INPS, con il Messaggio n. 1652/2017 ha precisato che i versamenti effettuati tramite **bollettino postale, bonifico, modello F24** e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto.

Di conseguenza l'INPS, con il [Messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017](#), fornisce la procedura per la presentazione della domanda di rimborso dei suddetti versamenti, precisando come sia necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

5. tipo di pagamento (bollettino bianco, online Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
6. data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
7. per i pagamenti online, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
8. per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

L'operatore della Sede che ha preso in carico l'istanza, conclusa l'istruttoria, effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso.

[INPS, Messaggio 7 novembre 2017, n. 4405](#)

PMI, in arrivo 15 milioni per le diagnosi energetiche

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'8 novembre 2017 sul proprio sito internet il **bando 2017** che invita Regioni e Province autonome a presentare **programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche** nelle **piccole e medie imprese (PMI)** o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 e rendere più efficienti i

loro consumi energetici nelle sedi o siti aziendali localizzati sul territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma partecipante.

L'iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica, ha visto lo stanziamento, da parte del Ministero, nelle due annualità precedenti, di circa 18 milioni di euro. **Il bando 2017 mette a disposizione** delle Regioni e Province autonome ulteriori **15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi** volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001. I programmi dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2017.

Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le **PMI** che sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

6. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese;
7. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
8. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
9. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
10. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

[MISE, Bando 8 novembre 2017, n. 0000510](#)

[Partita IVA](#)
[Registro delle imprese](#)
[Cassetto fiscale](#)
[Entratel](#)
[Ravvedimento operoso](#)
[Avviso di accertamento](#)

Anomalie, nuove comunicazioni per le Partite IVA

L'ultima comunicazione di anomalia messa a punto dall'Agenzia delle Entrate è rivolta ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle **differenze** tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia stessa. Il contenuto e le modalità di trasmissione della nuova comunicazione

sono state definite l'8 novembre 2017 dal [Provvedimento n. 251544](#) firmato da Ernesto Maria Ruffini.

Nello specifico, i **nuovi avvisi** indicheranno il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria) e le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno del "**Cassetto fiscale**".

Come per tutti gli altri **avvisi bonari**, una volta ricevuta la comunicazione, le strade per il contribuente sono molteplici: porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**; richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; non fare nulla.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 novembre 2017, n. 25544](#)

Art bonus

Crediti d'imposta per le persone fisiche

Crediti d'imposta per società di persone

Enti no profit

Giochi e spettacolo

Art Bonus, ok al beneficio per la fondazione di diritto privato se "di appartenenza pubblica"

Con la [Risoluzione 136/E](#) del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che possono rientrare nell'art bonus, anche le **erogazioni liberali** a sostegno di una fondazione di diritto privato, che ha caratteristiche tali da soddisfare il requisito dell'**appartenenza pubblica**.

Il cosiddetto **art bonus** è il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Nel caso esaminato dall'Agenzia con l'ultimo documento di prassi, l'istante (una fondazione di diritto privato, costituita per iniziativa di un ministero) chiedeva se il museo ad essa affidato potesse essere considerato tra i "luoghi della cultura di appartenenza pubblica", agevolando quindi le erogazioni liberali ricevute in favore dello stesso museo.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è **positiva** e nella Risoluzione cosa si intenda per "**luogo di appartenenza pubblica**". "*Il requisito dell'appartenenza pubblica – si legge nel documento – oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, [può] essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella*

*circostanza che l'istituto sia costituito per iniziativa di **soggetti pubblici** e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione”.*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E](#)

[Giornali e riviste](#)

[Editoria](#)

In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. per i contributi alla stampa all'estero

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** (Serie generale n. 260 del 7 novembre 2017) il [D.P.C.M. 15 settembre 2017](#), che stabilisce le modalità per la concessione dei contributi per il sostegno della **stampa italiana all'estero**. Le disposizioni del Decreto, che saranno operative a partire dall'anno 2018, si applicano ai quotidiani editi e diffusi all'estero, ai quotidiani editi in Italia e diffusi all'estero in misura non inferiore al 60% delle copie distribuite nel loro complesso, ai quotidiani editi nel solo formato digitale, che raggiungano una percentuale di utenti mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili ed, infine, ai periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero in misura non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite.

Per aderire al **contributo**, le imprese editrici di quotidiani devono presentare la domanda di ammissione con relativa documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo all'ufficio consolare italiano territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore.

La **domanda deve essere correlata** dall'atto costitutivo, dallo statuto vigente, con la clausola del divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, indicante il numero di dipendenti e giornalisti, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla legge in tema di lavoro, l'anzianità di costituzione dell'impresa e dell'edizione della testata, la periodicità ed il numero di uscite effettuate nell'anno, dall'iscrizione la registro delle imprese (per le imprese italiane che editano in Italia i quotidiani diffusi all'estero), dalla proprietà della testata, dall'insussistenza di forme di controllo con le altre imprese, e, per le edizioni digitali, dalla data di inizio e dalla corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti.

[D.P.C.M. 15 settembre 2017 G.U. 7 novembre 2017, n. 260](#)

[Cartelle esattoriali](#)
[Avviso di accertamento](#)
[Compensazioni](#)
[Equitalia](#)
[F24](#)

Rottamazione cartelle, al via il servizio on-line “fai D.A. te”

Al via i **nuovi servizi web** messi a punto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per far fronte alla novità in materia di rottamazione delle cartelle: a partire dal 6 novembre è operativo il progetto digitale “**Fai D.A. te**”, dove D.A. sta per Definizione Agevolata, che permette di richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e presentare la domanda di accesso dal portale, senza necessità di pin e password.

Collegandosi all’area libera del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione si può, infatti, **presentare on-line il modello DA-2017**, cioè la domanda per “rottamare” i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. A tal fine occorrerà inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Dopo aver visionato il **riepilogo dei dati**, sarà possibile indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Un’altra funzione dei nuovi servizi consente di richiedere l’**elenco delle cartelle** che possono essere “rottamate”. Anche per accedere a questo strumento è necessario allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante).

Tramite “Fai D.A. te”, inoltre, coloro che si sono visti respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, possono presentare una **domanda di regolarizzazione** che, si ricorda, può essere trasmessa **sino al 31 dicembre**. Il **modello DA-R** può essere presentato anche dall’area riservata del portale istituzionale o presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I nuovi servizi on-line consentono, infine, a chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 di richiedere, sempre allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i bollettini di pagamento per procedere al versamento (da effettuarsi entro il 30 novembre).

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Comunicato Stampa 6 novembre 2017](#)
[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA-2017](#)
[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA-R](#)

[XBRL](#)
[Società di capitali](#)
[OIC 25-imposte sul reddito](#)

Al debutto la Tassonomia delle società di capitali

XBRL (sigla di eXtensible Business Reporting Language), il consorzio ideato per permettere lo scambio di informazioni business e finanziarie, ha reso nota sul proprio sito internet la

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

pubblicazione della **bozza** riguardante la nuova **Tassonomia Principi Contabili** delle imprese di capitali italiane che redigono i propri bilanci seguendo le disposizioni codicistiche.

La bozza è stata realizzata soprattutto **per venire incontro alla richiesta degli operatori finanziari** che richiedevano una più spiccata flessibilità nella Tassonomia, in modo da poter indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce 'Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale'.

La Tassonomia rappresenta un documento che raccoglie **l'elenco dei concetti economici e finanziari**, li definisce e li mette in relazione gerarchica, fornendo una chiave interpretativa comune per tutti gli operatori finanziari che vogliono muoversi all'interno del quadro economico sulla base di concetti e significati condivisi.

Tale novellata Tassonomia in versione 2017-07-06, precisa XBRL, andrà a sostituire la **precedente versione** 2016-11-14.

La formulazione presentata dal XBRL Italia è stata accolta pienamente dall'Organismo italiano di Contabilità, il quale ha apportato delle variazioni all'OIC 12 e OIC25, al fine di omogeneizzarsi con le modifiche proposte dal consorzio.

[XBRL, Bozza Tassonomia PCI 2017-07-06](#)

Bilancio d'esercizio

IRES

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP: nuove modalità di determinazione della base imponibile

In merito alla disciplina in materia di **IRES e IRAP** si è reso necessario un coordinamento con le nuove disposizioni civilistiche relative alla **redazione del bilancio** e dei **nuovi principi contabili nazionali** ([D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), attuativo della direttiva europea n. 34 del 2013).

L'[art. 13-bis](#) del D.L. n. 244/2016, convertito dalla [L. n. 19/2017](#), ha effettuato il suddetto ragguglio.

Attraverso un documento pubblicato il 30 ottobre 2017, sul proprio sito la **Fondazione Nazionale Commercialisti** ha inteso fornire chiarimenti ai professionisti e agli operatori economici, anche in relazione a tali imposte.

In particolare, il capitolo ottavo del documento, in allegato, illustra le **modifiche introdotte dall'art. 13-bis** alla disciplina IRAP che riguardano l'individuazione dei componenti positivi e negativi del conto economico e la decorrenza delle nuove modalità di determinazione della base imponibile.

Inoltre, gli altri temi approfonditi e chiariti dal documento riguardano:

9. principio di derivazione rafforzata;
10. eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;

11. obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci;
12. azioni proprie;
13. strumenti finanziari derivati;
14. errori contabili;
15. effetti ai fini dell'agevolazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE);
16. regime transitorio.

[CNDCEC-FNC, La fiscalità delle imprese OIC adopter DEF](#)

[Legge 27 febbraio 2017, n. 19](#)

[Art. 13-bis, D.L. 30 ottobre 2016, n. 244](#)

[D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)

Fallimento

Curatore fallimentare

Adempimenti fiscali del curatore fallimentare

Fallito

Riforma fallimentare, la Legge delega è in Gazzetta

Sostituzione del termine “**fallimento**” e dei suoi derivati con l’espressione “**liquidazione giudiziale**”; eliminazione della dichiarazione di **fallimento d’ufficio**; introduzione di un modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi più celere e di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Sono queste le novità più rilevanti previste dalla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza che riforma la [Legge Fallimentare del 1942](#). La Legge Delega è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 14 Novembre ([Legge 19 ottobre 2017, n. 155](#), G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017).

Le nuove procedure di allerta e di **composizione assistita** della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, “finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori”, non verranno applicate alle società quotate e alle grandi imprese. La novità verrà attuata tramite l’istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito **organismo** che assisterà il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. L’organismo, attivato su istanza del debitore, sarà competente ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a 6 mesi.

La **delega** prevede inoltre di porre a carico degli organi di controllo societari, del **revisore contabile** e delle **società di revisione**, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, e, in caso di omessa inadeguata risposta, di informare tempestivamente il menzionato nuovo organismo. Ai creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, verrà imposto l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali

procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al nuovo organismo il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

[Legge 19 ottobre 2017, n. 155 G.U. 30 ottobre 2017, n. 254.](#)
[R.G. 16 marzo 1942, n. 267](#)

[Detrazioni per ristrutturazioni edilizie](#)
[Detrazioni per risparmio energetico](#)
[Risparmio energetico](#)
[Prima casa](#)

Bonus casa ed ecobonus confermati per il 2018

Ancora per tutto il 2018 continueranno ad essere riconosciute le detrazioni al **50%** e al **65%** in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. A prevederlo è l'attuale **disegno della legge di bilancio** approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre e attualmente all'esame parlamentare.

Le nuove disposizioni, salvo intese, rinnovano di un anno i bonus previsti dall'[art. 14](#) (ecobonus/riqualificazione energetica) e dall'[art. 16](#) (bonus casa/ristrutturazione edilizia) del D.L. n. 63/2013.

Oltre alla proroga al **31 dicembre 2018** delle menzionate detrazioni e la conferma della scadenza al **31 dicembre 2021** per quelle sulle parti comuni degli edifici, la bozza della manovra 2018, prevede:

8. la riduzione dell'ecobonus dal 65% al 50% per **finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa**;
9. l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati;
10. l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;
11. l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari;
12. l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
13. l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
14. l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie ([art. 16-bis](#) del T.U.I.R.).

[Art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)

[Art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)

[Art. 16-bis, 22 dicembre 1986, n. 917](#)

ADEMPIMENTI

[Acconti \(d'imposta e di pagamento\)](#)

[IRAP](#)

[IRPEF](#)

[Modello Redditi Società di persone](#)

[Cedolare secca](#)

[Rateazione](#)

[F24](#)

Secondo acconto imposte: contribuenti alla cassa il 30 novembre

I contribuenti sono chiamati alla cassa **entro il 30 novembre 2017** per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi.

Il pagamento delle imposte deve essere eseguito utilizzando il modello di versamento **F24**.

In particolare, i **contribuenti titolari di Partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

3. direttamente mediante il servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane oppure utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
4. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Non è possibile **rateizzare** l'importo del secondo acconto.

IRPEF

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata nell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2017, si deve fare riferimento all'importo di "Differenza" indicato in dichiarazione al rigo RN 61, colonna 4.

Se tale rigo non supera euro 51,65, non è dovuto acconto, se supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **100% dell'ammontare** del rigo stesso.

Naturalmente tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, per cui effettivamente l'acconto risulta dovuto qualora l'importo di "Differenza" risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2016, se l'importo dovuto è inferiore ad euro **257,52**; se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, la seconda rata pari al 60% andrà versata il 30 novembre 2017.

IRAP

I soggetti IRAP, devono pagare l'acconto dell'imposta secondo le **stesse regole** stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta 2017 è dovuto:

3. per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'[art. 5](#) del T.U.I.R., nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel **rigo IR21**, sempreché tale importo sia superiore a **euro 51,65**;
4. per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo **IR21**, sempreché tale importo sia superiore a **euro 20,66**.

L'acconto da versare entro il 30 novembre coincide con il 100% dell'importo da versare se lo stesso è inferiore a 103 euro, con il 60% dell'importo dovuto se lo stesso è superiore a 103 euro.

Società di Capitali

Il versamento dell'acconto IRES per l'anno 2017 è dovuto nel caso in cui, nel periodo d'imposta 2017 tali soggetti risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.

Anche in questo caso la percentuale dell'acconto IRES è fissata nella misura del 100% dell'imposta dovuta e viene desunta dal rigo "**Differenza**" del quadro RN della dichiarazione dei redditi, unico SC o unico ENC.

Cedolare Secca

L'imposta sostitutiva segue le regole dell'IRPEF per il calcolo ed il versamento dell'acconto. La misura dell'acconto è pari al **95% dell'imposta dovuta** per l'anno precedente.

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2017 occorre controllare l'importo indicato nel **rigo RB11, colonna 3**, "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;

- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo ammontare.

L'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.

Se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 andrà versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se superiore, alla stessa data andrà versato il 60%.

In generale, l'acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In effetti, in tale periodo d'imposta il reddito derivante dall'immobile è stato assoggettato a IRPEF. Inoltre, l'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile.

Rideterminazione degli acconti

È data facoltà ai contribuenti di poter rideterminare l'acconto da versare qualora prevedano di dichiarare per l'anno successivo, una minore IRPEF (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi), o una minore IRES. In tale ipotesi, in caso di errori di calcolo che determinano un acconto "incapiente" per ovviare l'applicazione delle sanzioni, si può ricorrere all'istituto del ravvedimento.

GUIDE OPERATIVE

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Reverse charge](#)

[Fattura elettronica e semplificata](#)

[Rimborso IVA](#)

Split Payment: l'analisi dell'Agenzia delle Entrate di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Lo **split payment** è un meccanismo per la scissione dei pagamenti che prevede, per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell'IVA, di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori.

Lo split payment è stato introdotto dalla **Legge di Stabilità 2015** ([Legge n. 190/2014](#)) al fine di contrastare l'evasione. Successivamente è stato modificato dall'[art. 1](#) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, nella [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).

In applicazione a tali modifiche sono stati emanati i [Decreti ministeriali del 27 giugno 2017](#) (G.U. n. 151 del 30 giugno 2017) e del [13 luglio 2017](#) (G.U. n. 171 del 24 luglio 2017).

La nuova normativa è stata applicata dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017**, e stabilisce:

5. **l'estensione** dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'[art. 1](#), commi da 209 a 214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB (di seguito "P.A. e Società");
6. l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a **ritenute** ai fini delle imposte sul reddito e quindi dei professionisti;
7. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare **l'esigibilità** dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
8. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito.

Il 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento con [Circolare n. 27/E](#) per fornire i chiarimenti necessari ad una corretta applicazione della disciplina.

Ambito soggettivo

La modifica della normativa ha operato un ampliamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti individuando due macro categorie:

3. quella dei soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione;
4. quella delle società controllate dalle P.A. e delle principali società quotate.

Come individuare una pubblica amministrazione

Sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, una unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, se:

3. è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni Pubbliche;
4. non vende sul mercato o, in caso contrario, vende a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Diversamente, nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti "market" (che operano a condizioni di mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche.

Generalmente la platea delle P.A. destinatarie della scissione dei pagamenti corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere **fatture in modalità elettronica** ma, per un'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice

delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (IPA) senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Come individuare una società

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla P.A. centrale e locale, nonché delle principali società quotate nella Borsa italiana.

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti, in considerazione dell’ampliamento dell’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, i soggetti saranno individuati in appositi elenchi redatti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e, l’inclusione in tali elenchi, determina un effetto costitutivo.

In particolare, in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili sul [sito del Dipartimento delle Finanze](#).

Il decreto prevede che nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi:

- in corso d’anno **entro il 30 settembre**, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicheranno le disposizioni dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- in corso d’anno **dopo il 30 settembre**, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicheranno la scissione dei pagamenti alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Ciò che rileva per la decorrenza dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è la presenza delle Società in parola negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze.

A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti **non è più necessario** per il fornitore, richiedere il documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni. La richiesta sarà infatti priva di effetti giuridici.

Soggetti esclusi

La disciplina della scissione dei pagamenti non si applica limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei **diritti collettivi di uso civico** e agli enti pubblici gestori di **demanio collettivo**.

Ambito oggettivo

Una delle novità è rappresentata dall'aver incluso nel proprio ambito, i compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta** sul reddito.

Sono invece **esclusi** dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto. Si tratta delle fattispecie di c.d. **reverse charge** in cui la veste di debitore d'imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile.

Inoltre lo split payment **non trova applicazione** per le operazioni effettuate da fornitori nell'ambito di regimi IVA c.d. speciali.

Infine, il meccanismo della scissione dei pagamenti **non è applicabile**:

6. nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'[art. 8](#), comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall'esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti;
7. nelle ipotesi in cui la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, precisamente nelle operazioni rese alla P.A. (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo netto;
8. nelle operazioni svolte tra P.A. e Società, entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti, ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
9. ai rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconducibili nell'ambito di operazioni permutative;
10. alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (PA e Società) quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente della PA o Società, in quanto la stessa si riferisce ad operazioni rese in favore del dipendente ancorché nell'interesse della P.A. o Società;

Esigibilità dell'imposta

Con l'applicazione dello Split **Payment il fornitore non perde la qualifica di soggetto debitore dell'imposta**, pertanto, è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 633/1972 connessi all'applicazione dell'imposta nei modi ordinari compatibilmente con la disciplina speciale della scissione dei pagamenti.

In sintesi l'**IVA a debito** indicata in fattura andrà registrata nel **registro "IVA vendite"** ma non essendo stata incassata **non dovrà essere computata nella liquidazione di periodo**.

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi tuttavia le pubbliche amministrazioni e società possono optare per l'esigibilità dell'imposta **anticipata** al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima salvo che, nelle more della registrazione, sia effettuato il pagamento del corrispettivo. In tal caso l'esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l'imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.

Le Pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta **dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.**

Il pagamento andrà effettuato con modello **F24** utilizzando un apposito codice tributo e non vi è possibilità di compensazione.

Il versamento potrà essere comunque effettuato in maniera distinta:

- in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Un'altra possibilità fornita alla P.A. in alternativa è quella di potersi avvalere di annotare le fatture di acquisto nel registro di cui agli [art. 23](#) o [24](#) del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente e quindi far partecipare l'imposta dovuta alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

Acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa

Nel caso in cui la P.A. acquisti beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti, impone che i soggetti acquirenti, laddove effettuino il versamento diretto dell'imposta non dovranno eseguire separati adempimenti, ai fini del versamento dell'imposta dovuta all'Erario.

Dovranno invece individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività (istituzionale e commerciale) ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Regolarizzazione e note di variazione

L'agenzia delle Entrate precisa che, nell'ipotesi in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione, la P.A. e Società che, abbia già eseguito il versamento diretto all'Erario dell'imposta indicata nella fattura originaria, potrà scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell'ambito della disciplina della scissione dei pagamenti.

Rimborsi

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'IVA dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, è stata variata la disciplina dei rimborsi includendo, tra i contribuenti che possono

chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro) all'atto della presentazione della dichiarazione, coloro che esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, "nonché", nella nuova formulazione, "a norma dell'articolo 17-ter".

L'amministrazione intende evidentemente accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti, al fine di limitare ulteriormente gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. e Società che non incasseranno l'IVA dovuta sulle operazioni rese alle predette P.A. e Società.

Sanzioni

Come anticipato le nuove disposizioni si applicano già dal 1° luglio 2017. Nel caso in cui la fattura non contenga l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'[art. 9](#), comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 ("Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 1.000 a euro 8.000**").

In relazione all'imposta addebitata dai fornitori, le P.A. e Società sono responsabili del versamento all'Erario dell'imposta e l'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario (per conto del fornitore) è sanzionato ai sensi dell'[art. 13](#) del D. Lgs. n. 471 del 1997 ("Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al 30%** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'[art. 13](#) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo")

L'Agenzia delle Entrate precisa che, dopo la pubblicazione della [Circolare 26/E/2017](#), le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, dovranno essere "**regolarizzate**" con l'emissione di apposita nota di variazione ex [art. 26](#), terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e con l'emissione un nuovo documento contabile corretto.

In alternativa, è possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla P.A. o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.

Novità contenute nella manovra fiscale 2018

Per completezza, si segnala che con il [D.L. n 148/2017](#), attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge, la disciplina dello split payment è stata ulteriormente modificata con effetto dal 1° gennaio 2018.

In sintesi, vengono interessati dal meccanismo anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment